

Il Presidente dà la parola all'Ass. Fornasini, il quale illustra la pratica in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione e la dichiarazione di voto, non si hanno interventi.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 3, del [Decreto Legislativo n. 360/1998](#), come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), della [legge n. 296/2006](#) (Legge Finanziaria 2007) recita: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*.
- con [decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002](#) sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del [D.L. 93/2008](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 2008, n. 126](#), si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della [legge 220/2010](#);
- l'articolo 5 del [D.Lgs. 23/2011](#) aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la [risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011](#) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;

- l'articolo 1 comma 11 del [D.L. 138/2011](#) così come modificato dall'art. 13, comma 16, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), prevede:
 - o che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#);
 - o che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) sono abrogate;
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del [D.L. 138/2011](#) prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- che, infine, il [D.L. 201/2011](#) definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO che:

- l'art. 53, comma 16, della [legge n. 388/2000](#) stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- con la legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;
- l'articolo 172 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), come da ultimo modificato dal [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;
- con delibera di Consiglio Comunale del 25/05/2015 P.G. n. 38916/15 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 52 del [D.Lgs. N. 446/1997](#) il Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF e in tale occasione è stata determinata la seguente applicazione in base agli scaglioni imponibili:
 - a) fino a 15.000 euro: 0,60%;
 - b) da 15.001 euro a 28.000 euro: 0,70%;
 - c) da 28.001 euro a 55.000 euro: 0,75%;
 - d) da 55.001 euro a 75.000 euro: 0,78%;
 - e) oltre 75.000 euro: 0,8%;

RICORDATO che il Consiglio Comunale nella sua seduta del 24 marzo 2021 con atto P.G. 21543 del 24/03/2021, verbale n. 5, ha confermato e prorogato anche per il 2021 le aliquote relative all'addizionale comunale all'IRPEF di cui alla sopra indicata delibera di C.C. del 25/05/2015 P.G. n. 38916/15;

VISTO che l'art. 1, secondo comma, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha modificato gli scaglioni imponibili dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, come segue:

- a) fino a 15.000 euro;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- e) oltre 50.000 euro;

RICORDATO che la applicazione della addizionale IRPEF può avvenire con aliquota unica per tutti redditi imponibili IRPEF o con aliquote diverse e crescenti da applicarsi ai medesimi scaglioni di redditi dell'IRPEF;

RITENUTO, al fine di assicurare una sostanziale invarianza di gettito, di stabilire la seguente articolazione di aliquote di addizionale comunale IRPEF a valere sui nuovi scaglioni imponibili:

- a) fino a 15.000 euro: 0,60%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 0,70%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 0,75%;
- e) oltre 50.000 euro: 0,8%;

DATO ATTO che, conseguentemente, il Regolamento in materia di applicazione della addizionale comunale IRPEF, aggiornato con quando testé indicato, risulta come da allegato al presente atto;

VISTO il [D.Lgs. n. 360/1998](#) e s.m.i.;

VISTO il [D.Lgs. n. 267/2000](#) ed in particolare l'art. 42, comma secondo – lettera a), in ordine alla competenza del consiglio comunale per la approvazione dei regolamenti;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000, così come novellato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 il quale, al comma 1, lettera b.7, prevede che tale organo si esprima “sulle proposte di Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e di applicazione dei Tributi”;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal dirigente del Settore programmazione finanziaria;

SENTITE la Giunta Comunale e la I Commissione Consiliare;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di stabilire la seguente articolazione di aliquote della addizionale comunale IRPEF a valere sui nuovi scaglioni imponibili:
 - a) fino a 15.000 euro: 0,60%
 - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 0,70%
 - c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 0,75%

- e) oltre 50.000 euro: 0,8%
3. di approvare il conseguente nuovo testo del Regolamento comunale per la applicazione della addizionale IRPEF come da allegato al presente atto;
 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006 n. 296](#) quanto disposto con il presente atto è da ritenersi vigente per l'annualità 2022 nonché, in assenza di modifiche al predetto regolamento, per le annualità successive;
 5. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, nell'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del [Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002](#), nonché all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del [D.L. 201/2011](#), della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del [D.Lgs. n. 360/1998](#);
 6. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2022-2024.

La votazione, effettuata in forma palese per appello nominale stante lo svolgimento della seduta in videoconferenza, dà i seguenti risultati accertati con l'assistenza degli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 28

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 28

VOTI FAVOREVOLI: N° 26 (Cons.ri Poltronieri, Caprini, Cavicchi, Felisatti, Franchini, Magni, Minichiello, Mosso, Pignatti, Savini, Ziosi, Zocca, Guerzoni, Vincenzi, D'Andrea, Peruffo, Soffritti, Baraldi, Bertolasi, Chiappini, Colaiacovo, Dall'Acqua, Ferri, Marescotti, Merli, Vignolo)

VOTI CONTRARI: N° --

ASTENUTI: N° 2 (Cons.ri Fusari e Ferraresi)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **approvata** la deliberazione.

Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, al fine di dare piena applicazione alle disposizioni del testo contenenti risposte ad operatori del settore e contribuenti.

La votazione, effettuata in forma palese per appello nominale stante lo svolgimento della seduta in videoconferenza, dà i seguenti risultati accertati con l'assistenza degli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 28

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 28

VOTI FAVOREVOLI: N° 17 (Cons.ri Poltronieri, Caprini, Cavicchi, Felisatti, Franchini, Magni, Minichiello, Mosso, Pignatti, Savini, Ziosi, Zocca, Guerzoni, Vincenzi, D'Andrea, Peruffo, Soffritti)

VOTI CONTRARI: N° --

ASTENUTI: N° 11 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Chiappini, Colaiacovo, Dall'Acqua, Ferri, Marescotti, Merli, Vignolo, Fusari, Ferraresi)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Ornella Cavallari

**IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Lorenzo Poltronieri**

